



Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.03**

ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA

BANDO REGIONALE 2019

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 518 DEL 1 aprile 2019

Tipi di operazione della Sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020

8.1.01 "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina"

Costo unitario massimo ammissibile delle spese di impianto è di 7.500 euro per ettaro.

In terreni agricoli e non agricoli, in pianura e in collina. 100% del costo.

NON ATTIVATO

8.1.02 "Arboricoltura da legno consociata ecocompatibile"

Costo unitario massimo di 7.000 euro nel caso di impianti di arboricoltura consociata, cioè con presenza di diverse specie forestali autoctone. Nel caso di impianti di pioppicoltura ecocompatibile costo massimo di 4.000 euro per ettaro.

Le percentuali di contributo sono comprese tra il 70 e l'80% del costo effettivo.

NON ATTIVATO

8.1.03 "Arboricoltura da legno: pioppicoltura ordinaria"

rientra nella Focus Area **P2A**) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte delle aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole ...".

Le risorse messe a bando ammontano **622.910,39 Euro**

per i proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati di **pianura**, nonché per i loro consorzi.

Il contributo previsto è del **40%**, con un costo massimo di **4.000 Euro** per ettaro.

Domande entro il **27 settembre 2019**

Tipo di operazione 8.1.03

“Arboricoltura da legno: pioppicoltura ordinaria”

Ammissibilità

Cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Preferenzialità

Impiego di cloni ecocompatibili (MSA) e/o diversificazione clonale (15 punti)

Aliquota sostegno 40%

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto e non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento. In caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina n. 19019 del 28 novembre 2016 del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell'Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012", così come integrata con determina n. 3219 del 3 marzo 2017.

Condizioni di ammissibilità

8.1.03 “Arboricoltura da legno: pioppicoltura ordinaria”

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili “bosco” o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno purché libere dal soprassuolo alla data di presentazione della domanda;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1;
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.

Come da definizione di cui all'art. all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13 ogni singola unità imboschita per essere considerata superficie forestale non deve risultare inferiore a 0,5 ha.

(vedi PSR 8.2.8.2. Descrizione generale della misura e le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti par. 6.1)

Le aree a prevalente uso “agricolo” o “urbanistico”, ai sensi dell’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili “aree forestali”.

Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell’uso del territorio non possono essere ascritte al “sistema forestale e boschivo” non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Criteri di selezione

8.1.03 "Arboricoltura da legno: pioppicoltura ordinaria"

A	Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	9
B	Terreni agricoli non demaniali	17
C	Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	13
D	Adesione a sistemi di certificazione forestale	15
E	Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	4
F	Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della Misura 8	9
G	Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale	15
H	Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	18
I	Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	(*)

(*) Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Punteggio minimo – soglia **punti 10** Il raggiungimento del punteggio minimo è condizione di ammissibilità al sostegno.

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti Misure: Misure 221 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2080/1992.
B	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
C	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti esternamente alle aree indicate (<u>aree protette, Siti Natura 2000 e Oasi</u>) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: $\text{Punteggio} = (13) * \text{sup. rilevante} / \text{SOI}$.
D	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale.
E	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti Misure: Misure 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006) e Reg. (CEE) 2078/1992.
F	Il punteggio attribuito al richiedente che alla data di presentazione della domanda di sostegno abbia già sottoscritto domande di sostegno per altri Tipi di operazione della Misura 8.
G	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno all'utilizzo di cloni ecocompatibili (vedi l'elenco dei cloni ecocompatibili nei Disciplinari di produzione integrata) e/o alla diversificazione clonale e se tale impegno trova riscontro nell'elaborato progettuale (superfici non inferiori a 0,5 ha)
H	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni).
I	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio.

Entità dei sostegni

8.1.03 "Arboricoltura da legno: pioppicoltura ordinaria"

**Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha
con aliquota 40%.**

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Costo semplificato

Il costo semplificato è una importante semplificazione amministrativa ammessa dai regolamenti comunitari. Con il metodo dei costi semplificati, i costi ammissibili sono calcolati secondo un computo predefinito nel P.S.R.; ciò, fa venire meno l'esigenza di associare ai alle voci di spesa gestite con il metodo dei costi semplificati i corrispondenti documenti giustificativi

Il PSR 2014-2020 prevede, per la sottomisura 8.1 la possibilità di una applicazione solo parziale del metodo dei costi semplificati; è infatti applicabile solo per le spese di lavorazione del terreno e di messa a dimora delle piante.

Il costo attribuito in base al metodo del costo semplificato per la preparazione dei terreni e la messa a dimora è variabile in funzione

§ del tipo dell'intervento

§ dall'intensità dell'intervento (densità intesa come numero di esemplari impiantati per ettaro di superficie imboschita).

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
	<i>Arboricoltura da legno consociata</i> <i>(importi non riportati in quanto non interessati dal presente bando)</i>				pioppeto		
					330/ha	275/ha	200/ha
€/pianta					7,799	8,458	9,943
€/ha					2573,53	2326,03	1988,53

Alla pagina dedicata alla sottomisura nel sito ER agricoltura e pesca sono riportati i valori di del costo semplificato parziale per importi intermedi

Disposizioni particolari

- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al bando.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alla acquisizione, nei modi e nei termini di cui al bando, degli esiti della valutazione di incidenza, se dovuta in riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007 s.m.i. nonché degli specifici assensi eventualmente previsti con riferimento ad altre aree protette.

Le informazioni relative alle superfici oggetto di domanda di sostegno ricadenti in aree Rete Natura 2000 saranno messe a disposizione del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna in idonei report comprendenti riferimenti catastali e identificativi dei beneficiari e delle tipologie di intervento, al fine di garantire i controlli del caso.

- Concessioni di aree demaniali

La Vinca è obbligatoria per tutte le concessioni demaniali ricadenti nei siti Natura 2000

- Aree private

Nelle aree private la Vinca non sempre è necessaria in quanto la DGR 1191/07 prevede che per alcuni casi (tabella E) la Vinca non sia dovuta. Tra questi casi si richiama:

Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.).

Di conseguenza, se l'intervento (rimboschimento, pioppeto o arboricoltura da legno) viene effettuato su un'area coltivata (intesa come seminativo, frutteto, vigneti o pioppeto presente nell'anno precedente), la Vinca non è dovuta, alle condizioni di cui sopra e cioè che non vengano interessati dai lavori di impianto gli elementi naturali eventualmente presenti, altrimenti sì.

- Bandi per tipi di operazione 8.1.03:

viste le condizioni di ammissibilità che escludono la possibilità di riconoscere sostegni per superfici non agricole la “Vinca” è dovuta per tutti i casi di richieste di imboscamento di terreni demaniali oggetto di concessione ricadenti nei siti Natura 2000; nei rimanenti casi è dovuta solo se vengono interessati dai lavori di impianto elementi naturali eventualmente presenti.

La valutazione di incidenza è di competenza della Regione Emilia-Romagna, ad eccezione delle aree che ricadono all'interno delle aree protette che comprendono le seguenti tipologie:

- a) Parchi nazionali
- b) Parchi interregionali
- c) Parchi regionali
- d) Riserve naturali statali (se esterne ai parchi)
- e) Riserve naturali regionali
- f) Paesaggi naturali e seminaturali protetti
- g) Aree di riequilibrio ecologico

Gli Enti gestori di queste aree protette sono Parchi nazionali, interregionali, Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità e Comuni, con l'unica eccezione per i siti Natura 2000 ricadenti nella provincia di Rimini, nell'appennino ravennate e in parte di quello bolognese (imolese): in questi ultimi, anche se esterni alle aree protette, la Vinca è di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

Specifiche tecniche - allegato alla DGR 1042/2016

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMBOSCHIMENTI
(PAR. 10 PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE)

DPI

Come da Disciplinari 2019, le piantagioni dovranno essere costituite da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015...) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

I Disciplinari hanno ottenuto il parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" previsto dal Decreto ministeriale n. 4890 dell'8 maggio 2014 da parte del Comitato produzione integrata. Le modifiche apportate sono state recepite con determinazione n. 3559/2019 del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, reperibili al seguente indirizzo:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/2019/altre-produzioni-2019>

Controllo e sanzioni - allegato alla DGR 1042/2016

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DI BENEFICIARI DI
PAGAMENTI DELLA MISURA 8 DEL P.S.R. 2014-2020